



## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

**VISTO** l'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 25-*decies*, comma 3, lett. a), del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, il quale stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

**VISTO** l'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, penultimo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il quale stabilisce che *“entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette”*;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1075 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, tra l'altro, fissa l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa delle sigarette nella misura del 59,5 per cento;

**VISTO** il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 24 dicembre 2014 contenente, tra l'altro, le procedure tecniche per la determinazione del consumo equivalente di sigarette dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater* del citato decreto legislativo n. 504/1995 e successive modificazioni;

**VISTO** il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 20 gennaio 2015, prot. 6615, che, in attuazione del citato provvedimento del 24 dicembre

2014, fissa in n. 5,63 sigarette convenzionali, il consumo equivalente al consumo di 1 millilitro di prodotto liquido da inalazione senza combustione;

**CONSIDERATO** che il prezzo medio ponderato delle sigarette nel 2018, determinato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* del citato decreto legislativo 26 ottobre 2015, n. 504, è pari a € 245 il chilogrammo convenzionale, e che su tale prezzo, in applicazione del successivo articolo 39-*octies* del decreto legislativo stesso e successive modificazioni, grava un'accisa pari a € 145,78, corrispondente a € 0,145780 per sigaretta convenzionale;

**CONSIDERATO** che sul consumo di n. 5,63 sigarette convenzionali, equivalente al consumo di 1 millilitro di prodotto liquido da inalazione senza combustione, grava un'accisa pari a € 0,82074 e che, pertanto, su 1 millilitro di prodotto liquido da inalazione senza combustione contenente o meno nicotina si applica, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, un'imposta di consumo pari al 10 per cento e al 5 per cento di detto importo;

#### **ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, si applica l'imposta di consumo pari, rispettivamente, a € 0,082074 il millilitro e a € 0,041037 il millilitro.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal 16 gennaio 2019.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la presente determinazione è pubblicata nel sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 gennaio 2019

**Benedetto Mineo**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)